

**CAPITOLATO TECNICO PER L'ASSICURAZIONE CONTRO  
IL FURTO**

**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO**

***ASL 3***

**Azienda Sanitaria Locale di Nuoro**

<b>CONTRAENTE</b>	<b>AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3 NUORO Via Demurtas, 1 08100 – NUORO</b>
<b>DECORRENZA</b>	<b>ORE 24.00 DEL 31.12.2007</b>
<b>SCADENZA</b>	<b>ORE 24.00 DEL 31.12.2010</b>
<b>RATEAZIONE</b>	<b>ANNUALE</b>

## Sommario

---

Definizioni .....	pag.	3
Ubicazioni,partite e somme assicurate .....	pag.	5
Norme che regolano l'assicurazione in generale.....	pag.	6
Norme che regolano l'assicurazione furto.....	pag.	7
Norme che regolano l'assicurazione in caso di sinistro.....	pag.	10

---

# Definizioni

---

**Alle seguenti espressioni viene convenzionalmente attribuito il significato qui precisato:**

- **Assicurato:** la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
- **Assicurazione:** il contratto di assicurazione.
- **Beni:** merci, materie prime, prodotti semi-lavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, derrate alimentari, imballaggi, supporti, scarti e ritagli, attrezzature, macchine, materiale scientifico, farmaceutico e di medicazione, impianti attrezzature ed apparecchiature ospedaliere, apparecchi di protesi e materiale relativo, utensili e relativi ricambi e basamenti, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti o blocchi di cassette di sicurezza, impianti di prevenzione ed allarme, impianti ed apparecchiature telefoniche, radio, nonché mobili e arredi, posateria, vasellame, suppellettili, biancheria, macchine da scrivere, calcolatori ed elaboratori elettronici, fotocopiatori e qualsiasi materiale uso ufficio, archivi, registri, stampati, libri, fotografie, cicli, motocicli, indumenti ed effetti personali di normale uso di proprietà dei dipendenti e quant'altro di affine e pertinente l'attività dell'Assicurato, esclusi i valori.  
Il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi e del quale l'Assicurato stesso ne sia o no responsabile.  
I macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria sono coperti di garanzia in base alle condizioni tutte della presente polizza, qualora non assicurati con specifico contratto.
- **Broker:** la Samar Insurance Brokers S.r.l. in A.T.I. con Assiparos S.p.A.
- **Contraente:** l'ASL N° 3 – Via Demurtas, 1 – 08100 NUORO
- **Cose:** tutto quanto previsto alle definizioni di VALORI, BENI E OPERE D'ARTE, nulla escluso né eccettuato.
- **Dipendenti:** le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato, anche se soltanto in via temporanea (compresi gli apprendisti). Sono parificati ai dipendenti: i consulenti esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione, i dipendenti di imprese terze addette alla pulizia e alla manutenzione degli insediamenti assicurati e dei relativi impianti, che prestano servizio per l'Assicurato anche in via temporanea.
- **Estorsione:** il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare i beni assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. Tanto la minaccia o la violenza quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza.
- **Franchigia:** parte del danno risarcibile espressa in importo fisso che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato.
- **Furto:** il reato, come definito dall'art. 624 del Codice Penale, a condizione però che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati:
  - a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di altri arnesi, ovvero con uso di chiavi autentiche comprese quelle della cassaforte e/o dell'armadio corazzato, sottratte con scasso, violenza o minaccia alla persona incaricata della loro custodia, anche in luogo diverso dai locali dell'Assicurato;
  - b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
  - c) in modo clandestino, anche se l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi, a locali aperti.Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate nel commettere il furto o nel tentativo di commetterlo, inclusi gli atti di vandalismo e/o sabotaggio.
- **Furto con destrezza:** quelli derivanti da furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti.
- **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

- **Locali:** qualsiasi fabbricato o porzione di fabbricato, comunicante o non, occupato dall'Assicurato per l'esercizio della propria attività, ovunque ubicato
- **Mezzi di chiusura dei locali:** l'assicurazione furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 cmq. con lato minore non superiore a 18 cm. o, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.  
Tuttavia la Società si obbliga a risarcire i danni e/o le perdite dei beni assicurati ubicati negli ospedali, presidi o altri luoghi ove i pazienti vengono assistiti anche se le protezioni soprariportate risultino inoperanti, perché vi sia la costante presenza di dipendenti del Contraente o di incaricati della sorveglianza; in caso di sinistro la Società è comunque obbligata solo se il furto venga perpetrato mediante effrazione di mezzi di chiusura interni ai locali o con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli e simili.
- **Mezzi di custodia:** armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate.
- **Opere d'arte:** quadri, mobili, tappeti, monete, sculture, arazzi, mosaici, affreschi, statue, bronzetti, cere, servizi di argenteria ed altri oggetti che possono essere identificati come tali.  
Si precisa che si intendono escluse le opere d'arte qualora assicurate con apposita polizza.
- **Polizza:** il documento che prova l'Assicurazione.
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società.
- **Rapina:** il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente la sottrazione dei beni assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati. La garanzia opera al riguardo indistintamente sia che le cose si trovino all'interno che all'esterno di eventuali mezzi di custodia.
- **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
- **Scoperto:** parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato.
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
- **Società:** l'impresa assicuratrice
- **Ubicazioni:** i luoghi ovunque dislocati dove esista un interesse dell'Assicurato e dove si trovano i locali contenenti le cose assicurate.
- **Valori:** denaro (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote, moneta), libretti di risparmio, monete d'oro, medaglie auree, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose e semipreziose, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, coupon, buoni pasto, buoni benzina, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato, che di terzi e del quale l'Assicurato stesso ne sia o non responsabile.

## **UBICAZIONI, PARTITE E SOMME ASSICURATE**

---

**Ubicazioni Assicurate:** diverse, comunicanti o non, di proprietà e non, ovunque esista un interesse dell'Assicurato.

**Partite/somme assicurate:**

Part. 1 - A Primo Rischio Assoluto

Contenuto in genere (beni, valori ed opere d'arte)

Euro 309.874,20

Con i seguenti sottolimiti per sinistro:

- per denaro e valori ovunque riposti	Euro	6.197,48
- per ricostruzione archivi, documenti, registri	Euro	51.645,70
- per guasti dei ladri a fissi ed infissi	Euro	5.164,57
- per atti vandalici	Euro	10.329,14
- per stupefacenti	Euro	10.329,14
- per valori di degenti e/o pazienti	Euro	10.329,14
- per assicurazione uffici	Euro	51.645,70
- per opere d'arte	Euro	2.582,28
- per furto con destrezza, per ogni ubicazione	Euro	10.000,00

Part. 2 - A Primo Rischio Assoluto

per denaro e valori in mezzi di custodia

Euro 61.874,80

Part. 3 - A Primo Rischio Assoluto

per Portavalori

Euro 20.658,28

---

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

**Art.1- Assicurazione presso diversi Assicuratori:**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicurazione insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

**Art.2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia:**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il premio alla firma/prima rata deve essere corrisposto entro il sessantesimo giorno successivo a tale data.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

I premi devono essere pagati alla direzione della Società o alla sede dell'Agenzia o della Società di brokeraggio alla quale è assegnata la polizza.

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine alla Ragioneria della Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla Società o al Broker a mezzo raccomandata o telex o telefax.

**Art.3 - Durata dell'assicurazione:** Il presente contratto ha validità dalle ore 24.00 del 31/12/2007 alle ore 24.00 del 31/12/2010.

E' data facoltà alle Parti di recedere dal presente contratto ad ogni annualità con preavviso da inviare a mezzo lettera raccomandata almeno novanta giorni prima della scadenza.

**Art.4 – Deroga al patto di tacita proroga:** si precisa che la presente assicurazione cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Precedentemente alla scadenza il Contraente può fare richiesta di prosecuzione del rapporto assicurativo alla Società qualora sussistano ragioni di economicità e/o di pubblico interesse. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, è in facoltà del Contraente, chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di gara; pertanto la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente entro il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

**Art.5 - Oneri fiscali:** gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**Art.6 - Modifiche dell'assicurazione:** le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art.7 - Clausola Broker:** alle Società di brokeraggio SAMAR Insurance Brokers S.r.l. – con sede in Cagliari Piazza del Carmine n. 22 e ASSIPAROS S.p.A. di Milano è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione, in qualità di Broker dell'ASL N° 3 di Nuoro – ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

Ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono al Broker il ruolo di cui alla legge soprarichiamata, relativamente alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni, pagamento dei premi di polizza, restando intesa, anche ai termini dell'art. 1901 c.c., l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al Broker. La Compagnia/e aggiudicataria/e dell'appalto si obbligano a riconoscere al Broker, per tutta la durata dello stesso, sotto forma di ritenuta sui premi imponibili della assicurazione, all'atto del loro pagamento, una provvigione del 12%: tale remunerazione, essendo parte della maggiore aliquota riconosciuta dalle Imprese Assicuratrici alle loro reti di vendita diretta, non potrà mai costituire costo aggiuntivo a carico del Contraente.

**Art.8 - Foro competente:** il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale del Contraente/Assicurato.

**Art.9-Coassicurazione e delega:** qualora l'Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società

coassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker, il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

**Art.10-Rinvio alle norme di legge:** per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**Art.11-Consenso al trattamento dei dati personali:** il Contraente, ai sensi della legge 31/12/1996 n° 675, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.

---

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

---

### Art.12- Rischi Assicurati

La Società si obbliga a risarcire i seguenti danni e/o le perdite dei beni assicurati, anche se di proprietà di terzi derivanti da:

12.1- Furto.

12.2- Furto con destrezza nell'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al pubblico, purché

constatato e denunciato entro i sei giorni lavorativi immediatamente successive all'evento stesso.

12.3- Furto commesso e/o agevolato dai dipendenti: la Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dalla definizione di "furto", anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza o dalla sorveglianza interna dei locali stessi;

b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

### Art.13 – Condizioni Particolari:

13.1 - Colpa Grave dei dipendenti : Si intendono compresi i danni determinati od agevolati da colpa grave dei dipendenti dell'Assicurato o delle persone incaricate della sorveglianza delle cose assicurate.

13.2 - Rapina.

13.3 - Estorsione.

13.4 - Garanzia portavalori (non nominato):

Oggetto dell'Assicurazione:Limitatamente ai valori in genere, l'assicurazione è prestata, sino alla concorrenza della somma indicata nel paragrafo "Partite/Somme assicurate", anche contro:

a) il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;

b) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;

c) il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;

- d) la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) commessi sulla persona dell'Assicurato, suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all'esercizio mentre detengono i valori stessi durante il loro trasporto alle sedi dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa.
- 13.5 - Danni verificatisi in occasione di eventi socio-politici: si dà atto che l'assicurazione comprende i danni di furto, rapina, estorsione, atti vandalici, verificatisi in occasione di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi, sommosse.
- 13.6 - Danni ai valori :sono parificati ai danni di furto e rapina oltre ai danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, anche i compensi dovuti a terzi per legge in caso di ritrovamento della refurtiva.
- 13.7 - Atti vandalici: l'assicurazione comprende i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici, commessi dagli autori del furto, della rapina, dell'estorsione, consumati o tentati, sino alla concorrenza della somma indicata nel paragrafo "Partite/Somme Assicurate".
- 13.8 - Assicurazione uffici: limitatamente agli uffici durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purchè negli insediamenti vi sia la costante presenza di dipendenti dell'Assicurato. Tale garanzia viene prestata sino alla concorrenza della somma indicata nel paragrafo "Partite/Somme Assicurate".
- 13.9 - Guasti cagionati dai ladri: i guasti cagionati dai ladri (inclusi i danni materiali e diretti cagionati da atti vandalici) alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate e ai relativi fissi, infissi, inferriate, ecc. (inclusi vetri, lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchi) posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto, rapina ed estorsione, consumati o tentati, sino alla concorrenza della somma indicata nel paragrafo "Partite/Somme Assicurate".
- 13.10- Archivi di documenti e registri: i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostituzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi, sino alla concorrenza della somma indicata nel paragrafo "Partite/Somme Assicurate", incluso l'indennizzo delle spese sostenute dall'Assicurato relativamente alla procedura di ammortamento dei titoli.
- 13.11- Furto con destrezza: all'interno dei locali, fino alla concorrenza della somma indicata nel paragrafo "Partite/somme assicurate", commesso durante l'apertura degli stessi è contestuale presenza di dipendenti, purchè constatato e denunciato nell'arco di 6 (sei) giorni lavorativi successivi all'evento.
- 13.12- Enti posti all'esterno: purchè in aree recintate, ed alla condizione essenziale che il furto venga commesso mediante l'effrazione delle recinzioni e/o dei loro mezzi di chiusura, con un limite massimo di risarcimento di € 30.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
- 13.13- Enti posti all'aperto, considerati fissi per uso e/o destinazione, con massimo di risarcimento di € 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

#### **Art.14 – Rischi esclusi**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzione o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo e/o colpa grave:
- da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti
  - da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere (salvo quanto previsto dalle garanzie "Colpa grave dei dipendenti " e "Furto commesso e/o agevolato dai dipendenti");

- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono (salvo quanto previsto dalle garanzie “Colpa grave dei dipendenti “ e “Furto commesso agevolato e/o agevolato dai dipendenti”);
  - da persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- c) indiretti, quali profitti sperati, danni da mancato godimento ad uso o da altri pregiudizi.

## **Art.15 – Dichiarazioni del Contraente**

**15.1-Dichiarazioni inesatte del Contraente:** la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché il Contraente o l'Assicurato non abbia agito con dolo.

Ai soli fini della presente clausola sono equiparati al Contraente / Assicurato i suoi amministratori, dirigenti, impiegati e dipendenti in genere, nonché le persone di cui il Contraente / Assicurato deve rispondere a norma di legge.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Le dichiarazioni inesatte od incomplete e le omissioni fatte con dolo possono comportare il mancato pagamento del danno, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1892 del Codice Civile.

**15.2-Danni precedenti:** la mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione non può essere invocato dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

## **Art.16- Variazione del rischio**

**16.1-Aggravamento del rischio:** il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

**16.2-Diminuzione del rischio e/o dei valori:** a parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio e/o dei valori la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o relativo diritto di recesso.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio e relativamente all'ultimo anno assicurativo, alla scadenza del contratto.

## **Art.17- Cose di terzi – Assicurazione per conto di chi spetta**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione.

La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

## **Art.18- Forma di assicurazione a Primo Rischio Assoluto**

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Per "Primo Rischio Assoluto" si intende la forma di copertura mediante la quale, indipendentemente dal valore reale e totale dei beni, la Società si impegna a risarcire in caso di sinistro i danni subiti fino al limite della somma assicurata.

#### **Art. 19 – Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

#### **Art.20- Mezzi di chiusura dei locali**

Si conviene che la garanzia rimarrà pienamente operante anche in presenza di mezzi di chiusura non conformi alla descrizione riportata nelle "Definizioni".

#### **Art.21- Colpa Grave**

A parziale deroga di quanto stabilito dall'art. 14, si conviene che le garanzie di cui alla presente polizza siano operanti anche nel caso in cui il sinistro sia avvenuto per colpa grave dell'Assicurato/Contraente.

---

### **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO**

---

**Art.22-Obblighi in caso di sinistro:** in caso di sinistro l'Assicurato od il Contraente deve:

- a) darne avviso alla Società o al Broker entro 30 giorni da quando l'ufficio competente del Contraente e/o dell'Assicurato ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;
- b) fornire alla Società, entro i 30 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C., salva la prova della buona fede.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato o il Contraente deve altresì:

- e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso Terzi;
- g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

**Art.23-Reintegro automatico della somma assicurata:** premesso che in caso di sinistro le somme assicurate si intendono ridotte ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione, con la presente clausola si conviene che, con effetto dal momento del sinistro, tali somme saranno automaticamente reintegrate fino alla concorrenza del massimale di polizza, impegnandosi l'Assicurato a versare il rateo di premio corrispondente alla riduzione in coincidenza al pagamento dell'indennizzo, che in nessun caso potrà superare, per un solo sinistro e/o avvenimento, l'importo della somma assicurata.

**Art.24-Recesso in caso di sinistro:**Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno facoltà di comunicare, sempre a mezzo lettera raccomandata, il proprio recesso dal contratto con effetto dalla successiva scadenza annuale del premio, rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a novanta giorni, per dar modo alla Contraente di esperire le necessarie procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

Anche il Contraente può recedere dal contratto nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il trentesimo giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto con le stesse modalità suindicate.

**Art.25-Esagerazione dolosa del danno:** l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

**Art.26-Procedura per la valutazione del danno:** l'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico: ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

**Art.27-Mandato dei periti:** i Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui alla clausola "obblighi in caso di sinistro";
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

**Art.28-Valore delle cose assicurate e determinazione del danno:** l'ammontare del danno risarcibile è determinato in conformità alle modalità di seguito indicate:

- a) per i danni ai beni:  
in base al "valore a nuovo" ossia in base al costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi, uguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; pertanto si determina la differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni di mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.
- b) per i danni ai valori, esclusi i titoli, le monete e le banconote estere:  
il loro valore nominale.
- c) per i danni ai titoli, le monete e le banconote estere:  
il loro valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano, si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Sindacato di Borse di Milano.
- d) per i danni alle opere d'arte:
  - in caso di danno parziale: le spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro.
  - in caso di danno totale: il valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.Per le raccolte e collezioni, la Società risarcirà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati, sottratti o distrutti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione e delle rispettive parti.

**Art.29-Titoli di credito:** per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;  
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

**Art.30-Pagamento dell'indennizzo:** Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dal punto b) della clausola "Rischi esclusi".

**Art.31-Recupero delle cose assicurate:** se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.  
Le cose recuperate divengono proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso il valore di recupero spetterà all'Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà alla Società.  
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.  
L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

**Art.32- Franchigie/Scoperti per sinistro:** in caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto detrazione di una franchigia fissa di € 258,23 che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'assicurato stesso.  
Per le garanzie/eventi di seguito riportati, in luogo della franchigia di cui sopra, verrà applicato uno scoperto del 10% dell'importo liquidabile a termini di polizza:

- Garanzia portavalori
- Mezzi di chiusura insufficienti
- Assicurazione uffici
- Rapina

Restando tali scoperti e minimi a carico dell'Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto od indennizzo, farlo assicurare da altri.

In caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi della clausola "Assicurazione presso diversi Assicuratori", senza tener conto della franchigia che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.

**Art.33- Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio:** la Società, con periodicità semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura presso la Società, di data di accadimento del sinistro anche eventualmente denunciato al terzo reclamante, indicazione del nominativo del terzo reclamante, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente preferibilmente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

**Art.34- Istituzione ufficio sinistri:** Qualora nel territorio della Regione Sardegna non sia già presente un ufficio liquidazione sinistri, la Compagnia si impegna ad istituirlo entro 60 gg. dall'inizio del contratto.

## SCHEDA DI OFFERTA

IL SOTTOSCRITTO.....LEGITTIMATO AD IMPEGNARE LA

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DENOMINATA.....

DICHIARA:

DI ACCETTARE **SENZA ALCUNA RISERVA NE' RESTRIZIONE** TUTTE LE CLAUSOLE CONTENUTE NEL CAPITOLATO SPECIALE E DI OFFRIRE LE SEGUENTI CONDIZIONI:

### UBICAZIONI, PARTITE E SOMME ASSICURATE

Ubicazioni assicurate: diverse, comunicanti o non, di proprietà e non, ovunque in Italia ed ovunque esista un interesse dell'Assicurato.

#### Partite/somme assicurate:

Part. 1 - A Primo Rischio Assoluto

Contenuto in genere (beni, valori ed opere d'arte)

Euro 309.874,20

Con i seguenti sottolimiti per sinistro:

- per denaro e valori ovunque riposti	Euro	6.197,48
- per ricostruzione archivi, documenti, registri	Euro	51.645,70
- per guasti dei ladri a fissi ed infissi	Euro	5.164,57
- per atti vandalici	Euro	10.329,14
- per stupefacenti	Euro	10.329,14
- per valori di degenti e/o pazienti	Euro	10.329,14
- per assicurazione uffici	Euro	51.645,70
- per opere d'arte	Euro	2.582,28
- per furto con destrezza, per ogni ubicazione	Euro	10.000,00

Part. 2 - A Primo Rischio Assoluto

per denaro e valori in mezzi di custodia

Euro 61.874,80

Part. 3 - A Primo Rischio Assoluto

per Portavalori

Euro 20.658,28

**SOMME ASSICURATE**

**TOTALE**

**€ 392.407,28**

Tassi lordi annui pro mille

Part. 1 –

Part. 2 –

Part. 3 –

**Premio lordo annuo**

di cui imposte

= €

= €

Dichiara inoltre che:

la quota percentuale del rischio che intende assumersi in qualità di delegataria è pari al .....%

E' stata concordata, ai sensi dell'art. 1911 del cod. civ., la chiusura del riparto, sino a copertura del 100% del rischio, con le seguenti Compagnie di assicurazione.

<b>COMPAGNIA COASSICURATRICE</b>	<b>QUOTA % DI PARTECIPAZIONE</b>

**Firma per conferma ed accettazione**

(dal legale rappresentante o di procuratore fornito dei poteri necessari)

---